

DECRETO

n. 44 del 7/06/2018

Decreto a contrarre. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la tutela di diritti esclusivi ai sensi dell'art 63, comma 2, lettera b), punto 3 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 inerente la fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782)

CIG: 7520796531. CUP B12F17000370005

Importo presunto: € 175.000 oltre Iva di legge.

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Lettera d'invito

All. C: Schema di contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto l'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Visto il Progetto IMPACT, finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali pensato anche come un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di osservazione e monitoraggio transfrontaliero già avviata grazie ai progetti MOMAR e SICOMAR;

Considerato che nell'ambito di tale Progetto il LaMMA assicura la progettazione, fornitura e posa in opera di un radar HF per il rilevamento di correnti superficiali;

- Vista la Relazione Tecnica del Dott. Stefano Taddei;

- Visto l'articolo 125, comma 1 lettera c) e punto 3 del D.Lgs. 50/2016 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: "gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: per la tutela di diritti esclusivi;
- Visto l'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Dato atto che:

- nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare);
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio indetto con il presente decreto è stato individuato nel Dott. Stefano Taddei considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto;

Vista la Dichiarazione di unicità della ditta QUALITAS INSTRUMENTS S.A. acquisita al ns prot. n° 445/2018 del 21 maggio 2018;

Considerato che la produzione è garantita da privativa industriale, come dalla succitata dichiarazione e in genere la fornitura è oggetto di diritti di esclusiva, quali diritti d'autore, brevetti, marchi;

Ritenuto di procedere attraverso una richiesta d'offerta su START alla Ditta QUALITAS INSTRUMENTS S.A

Ritenuto altresì di porre a base di gara l'importo di € 175.000 Iva esclusa;

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell'esecuzione della fornitura suddetta, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall'art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/16;

Ritenuto necessario approvare la documentazione di gara;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

D E C R E T A

1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.63, comma 2, lett. b punto 3 del D. lgs 50/16, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso l'invito a formulare offerta su START alla Ditta QUALITAS INSTRUMENTS S.A. (P.I. ES-A83460782) per la fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione;

2. di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 175.000 oltre Iva di legge;
4. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - Relazione Tecnica,
 - Lettera di invito.
 - Schema di contratto.
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

AII. A

RELAZIONE TECNICA

FORNITURA, INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE NELLA RETE RADAR HF ESISTENTE DI UN RADAR HF SEASONDE PER IL RILEVAMENTO DI CORRENTI SUPERFICIALI E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

PROGETTO IMPACT – Attività 27 PDA LAMMA 2018-2020

PREMESSA

Il LaMMA è impegnato nel progetto IMPACT, co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”, che costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali, pensato anche come un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di osservazione e monitoraggio transfrontaliero già avviato grazie ai progetti MOMAR e SICOMAR.

Nell’ambito di IMPACT il LaMMA assicura la progettazione, fornitura e posa in opera di un radar HF per il rilevamento di correnti superficiali. I radar in banda HF sono oggi gli strumenti più diffusi nella comunità mondiale per la mappatura continua dello stato del mare su aree marine estese. Questi radar, costituiti da una o più antenne, lavorano normalmente a frequenze basse (da 3 a 50 MHz), analizzando lo spostamento Doppler e la forma del segnale di backscattering prodotto dalla superficie marina, a partire dal segnale inviato da più di una postazione radar. In questo modo è possibile ricostruire il campo delle correnti marine superficiali su aree abbastanza vaste e, in parte, il campo di moto ondoso in prossimità dell’antenna. Il raggio di efficacia di ogni postazione, con una frequenza di esercizio di 13.5 MHz, come quella prevista per il presente appalto, può normalmente raggiungere i 70-80 km.

Recenti sviluppi della tecnologia del radar costiero HF consentono altresì la possibilità della stima di dati di vento, dell’allerta tsunami e dell’applicazione al controllo del traffico navale. Il radar HF è anche uno degli strumenti più adeguati per la calibrazione e validazione dei modelli numerici a scala regionale.

I suddetti radar misurano, rispetto alla corrente, la sola componente radiale di velocità: per avere il campo di velocità superficiale totale della superficie del mare è perciò necessario combinare due segnali provenienti da due postazioni diverse, in modo da sommare vettorialmente le due componenti radiali e ricavare così la corrente totale.

Il radar HF previsto nell’ambito del progetto IMPACT dovrà quindi necessariamente inserirsi nel sistema di radar HF preesistente nell’area ligure e toscana, in modo da permettere l’integrazione dei dati rilevati dal nuovo radar con quelli dei radar HF già presenti e cioè i radar HF SeaSonde della Regione Toscana, installati durante il progetto SICOMAR (più precisamente le due stazioni radar HF SeaSonde, presso Livorno e San Vincenzo, e la stazione server (combine site), presso Sesto Fiorentino), e i radar HF SeaSonde di ISMAR-CNR.

PRIVATIVA INDUSTRIALE

Il radar HF SeaSonde consistente in una sola antenna ricetrasmittente ultra-compatta, che ha quindi il vantaggio di un’occupazione di suolo ridotta e di una maggiore flessibilità nella scelta del luogo di installazione, è l’unico strumento in commercio che risponde alle specifiche e ai vincoli richiesti dal progetto IMPACT.

Risulta infatti essere l’unico strumento con antenna compatta che opera in modo sincrono condividendo i valori misurati in tempo reale con il sistema dei radar HF SeaSonde già operanti sui territori della Regione Toscana e della Regione Liguria e per il quale viene garantita una piena compatibilità tecnica con i sistemi già esistenti sul territorio.

Il radar HF SeaSonde è uno strumento unico, le cui specifiche tecniche sono coperte da brevetti, prodotto e distribuito da CODAR, ed è pertanto oggetto di privativa industriale.

Le dichiarazioni della ditta CODAR sia sull'esclusività e privativa industriale del prodotto che sul distributore europeo, autorizzato quindi al commercio dei suddetti sistemi, sono allegati alla presente relazione.

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento della fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF SeaSonde per la mappatura continua dello stato del mare su aree marine estese, e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

1. Fornitura.

La fornitura riguarda una postazione radar HF SeaSonde fissa consistente in una singola antenna. Il radar HF dovrà lavorare ad una frequenza di 13.5 MHz e, quindi, ricostruire il campo delle correnti marine radiali superficiali su aree abbastanza vaste e fornire una stima dei principali parametri di moto ondoso in prossimità dell'antenna.

In particolare, il sistema radar installato dovrà fornire:

- componente radiale della velocità della corrente; dovrà essere specificata l'area di copertura (il raggio di efficacia dovrà, in condizioni ottimali, raggiungere almeno 75 km);
- direzione del vento, altezza d'onda significativa, direzione e periodo medio delle onde; dovrà essere specificata l'area di copertura;
- informazioni sulla qualità (accuratezza) dei dati misurati.

Inoltre, il segnale del radar HF dovrà sovrapporsi a quelli delle reti radar già esistenti, ovvero quella della Regione Toscana e quella dell'Istituto ISMAR del CNR, in modo da integrarne la copertura e poter fornire entrambe le componenti vettoriali della corrente.

Il radar dovrà essere fornito con un sistema di protezione dai fulmini.

Nel dettaglio la fornitura comprende una SeaSonde radial station completa di:

- N. 1 antenna di trasmissione (TX) e di ricezione (RX) a impulsi nelle radiofrequenze (con possibilità di selezionare una banda ristretta nell'intervallo 11.5 - 14.0 MHz);
- N. 1 chassis di trasmissione (TX) sintonizzato per operare nella banda di frequenza assegnata tra 11.5 - 14.0 MHz;
- N. 1 chassis di ricezione (RX) sintonizzato per operare nella banda di frequenza assegnata tra 11.5 - 14.0 MHz;
- N. 1 PC Mac (incluso monitor, tastiera e mouse) per l'elaborazione e l'operatività del sistema che includa anche il seguente software:
- N.1 licenza Radial Suite release 7 Software o successive
- N. 1 GPS Garmin GA38 Antenna alloggiata in apposito involucro in PVC & cablaggio;
- N.1 gruppo di continuità (UPS) che sopprima ad eventuali interruzioni di corrente, protegga da sbalzi di tensione con spegnimento sicuro e memorizzazione dei dati acquisiti e sia in grado di riavviare il pc al ripristino della corrente elettrica, anche dopo lunghi periodi di black out con le seguenti caratteristiche tecniche:

Capacità di corrente in uscita 3000 VA/2000 Watts

Massima potenza configurabile 3000 VA/2000 Watts

Rendimento a pieno carico 90% o superiore

Connessioni in uscita (8) IEC 320 C13 e (2) IEC 320 C19

Gestione remota Scheda di rete per monitoraggio remoto

Protezione alimentazione

Doppia conversione online

Pannello di controllo LED status display

- N. 1 box metallico (rack) che racchiuda in modo sicuro tutta l'elettronica;
- N.1 sistema di protezione antifulmine;
- N.1 set di 3 cavi coassiali RG8 o equivalenti per il collegamento fra l'antenna ed il comparto elettronico inclusa la fornitura della protezione elettrica con relativi cavi ed accessori idonei al sito di installazione; in particolare, a titolo esemplificativo, per proteggere i cavi nel caso di attraversamenti stradali, presenza di fauna, ecc.
- N.1 elemento di prolungamento metallico dell'antenna HF di sezione limitata e comparabile/compatibile con quella dell'antenna resistente a condizioni di elevata salinità (AISI316 o superiore) in atmosfera, della lunghezza di circa 2 m.
- N.1 Router per scheda SIM PROROUTE GEM420 o equivalente

Tutti i componenti dovranno essere garantiti on-site per almeno 24 mesi.

A seguito di significativi vincoli od obblighi imposti dalle normative europea, nazionale o regionale, il Consorzio LaMMA potrà richiedere, motivatamente e per iscritto indicando anche il termine per la realizzazione, prima della consegna e dell'eventuale loro verifica, modifiche nella fornitura dei prodotti e/o servizi oggetto dell'appalto. In questi casi, il soggetto Appaltatore, sarà tenuto ad aderire a tali richieste.

La consegna dovrà avvenire presso il sito di installazione. Le spese di spedizione saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

2. Installazione

Il radar dovrà essere installato e calibrato a cura di personale tecnico specializzato dell'Appaltatore. Il suddetto personale, durante la fase di installazione, fornirà anche il necessario *know-how* per la gestione e la manutenzione ordinaria del sistema, al personale designato dal Consorzio LaMMA.

Le operazioni di installazione dovranno essere poste in essere alla presenza del personale dell'Ente al quale dovranno essere impartite tutte le informazioni tecniche e di funzionamento della strumentazione tale da consentire al personale suddetto di intervenire autonomamente per gli interventi di manutenzione ordinaria e operazioni di APM.

Tale supporto tecnico e funzionale non potrà comunque essere inferiore a complessive 18 ore.

Sono stati individuati due possibili siti di installazione: 1) un'area messa a disposizione dalla Marina Militare presso l'Isola del Tino; 2) un'area messa a disposizione dall'Autorità Portuale Regionale presso Viareggio. Nel primo caso il rack con l'elettronica sarà installato all'interno di locali messi a disposizione dalla Marina Militare ad una distanza dall'antenna inferiore a 120 m; nel secondo caso il rack con l'elettronica sarà installato all'interno di locali messi a disposizione dall'Autorità Portuale Regionale ad una distanza dall'antenna inferiore a 120 m.

La scelta definitiva dell'area di installazione sarà effettuata dal Consorzio LaMMA, che si riserva la facoltà di comunicare con certezza il sito per l'ubicazione del radar, tra i due specificati nella presente relazione, almeno 20 giorni prima della fornitura, senza che ciò comporti una modifica dei costi di installazione e manutenzione da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui il sito identificato sia quello dell'Isola del Tino, l'eventuale trasporto di personale e materiale via mare, dal porto di La Spezia all'isola, sarà a spese e cura del Consorzio LaMMA, nell'ambito di una intesa con la Marina Militare.

I siti individuati a tal riguardo sono i seguenti.

- 1) L'area della Marina Militare presso l'Isola del Tino, che corrisponde alle coordinate 9.8491 E, 44.0266 N (Figura 1).



Figura 1

- 2) L'area dell'Autorità Portuale Regionale presso Viareggio, che corrisponde alle coordinate 10.2347 E, 43.8607 N (Figura 2).




Figura 2

L'Appaltatore dovrà:

- farsi carico dell'installazione del sistema radar e dell'avviamento, comprensivo di calibrazione e di quanto necessario per il corretto funzionamento dell'intera struttura di acquisizione e archiviazione dati,
- fornire i certificati di taratura e calibrazione della strumentazione installata e intestare le licenze software secondo le indicazioni del Consorzio LaMMA,
- fornire documentazione dettagliata delle caratteristiche hardware e software dei sistemi di acquisizione e visualizzazione dei dati,

- supportare l'Ente nelle procedure per la richiesta di utilizzo delle frequenze al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni.

L'installazione dovrà comprendere:

- Installazione del basamento dell'antenna. Dovrà essere previsto un sistema di ancoraggio compatibile con il sito di installazione e adeguato al piano di posa, evitando per quanto possibile il ricorso a strutture di fondazione permanenti. Dovrà essere previsto un sistema di supporto dell'antenna abbattibile e un elemento che innalzi l'antenna di circa 2 m sul piano di posa.
- Installazione del comparto elettronico (rack).
- Realizzazione di tutti i collegamenti elettrici necessari, del sistema di connessione ad Internet e del collegamento fra l'antenna e il comparto elettronico, fra il comparto elettronico e l'antenna GPS compreso il passaggio all'interno di una canalina opportunamente predisposta per la connessione fra l'elettronica e l'antenna SeaSonde.
- L'antenna dovrà essere ancorata a terra in modo da prevederne una possibile futura rimozione/spostamento. A tal fine le apparecchiature elettroniche del sistema radar dovranno essere il più possibile compatte e facilmente trasportabili.
- L'installazione dovrà essere tale da garantire il minimo impatto visivo e paesaggistico, tenendo conto delle caratteristiche del sito e dei relativi vincoli ivi presenti.
- L'installazione dovrà essere eseguita inoltre nel rispetto dei vincoli previsti da Regolamenti o altri atti propri delle Amministrazioni Ospitanti (ad es. DVR) nel cui sito il radar verrà ubicato;
- Dovrà essere effettuato il test di funzionamento del sistema includendo:
 - test sul funzionamento elettronico di tutti gli elementi;
 - avvio locale del sistema;
 - configurazione della stazione radiale e del software di sistema;
 - test di comunicazione con il data server;
 - esecuzione di primi eventuali aggiustamenti del sistema;
 - conferma sulla copertura e sulla risoluzione del sistema;
 - conferma dei parametri d'onda misurati dal sistema
 - ogni altra operazione ritenuta necessaria.

Infine, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- Dovranno essere rispettate le norme di compatibilità elettromagnetica.
- La potenza assorbita dall'antenna dovrà essere inferiore a 800 W, e l'assorbito complessivo di tutto il sistema dovrà essere inferiore a 3 KW.
- Dovrà essere previsto ed integrato al momento dell'installazione un idoneo sistema di continuità di erogazione della corrente elettrica in caso di 'black out' temporanei, tale da garantire anche il salvataggio dei dati acquisiti fino a quel momento in caso di interruzione temporanea.
- Dovrà essere garantito un modulo di protezione contro fulmini (scaricatori di sovratensione);
- Il processo di memorizzazione locale dovrà prevedere un minimo di 6 mesi di archiviazione dei dati 'raw'.
- L'installazione dovrà essere effettuata secondo le norme vigenti con rilascio di opportuna certificazione ove eventualmente richiesta; con tutti gli oneri, economici, tecnici e amministrativi a carico dell'Appaltatore.

Dopo le verifiche di corretto funzionamento del sistema, la ditta dovrà eseguire alcuni servizi post-fornitura atti a calibrare e validare il sistema stesso:

- esecuzione di misure di intensità e fase con strumentazione adeguata al fine di comprendere e verificare se l'antenna funziona in modo ottimale (APM - Antenna Pattern Measurement). Queste

operazioni nel sito identificato saranno svolte attraverso l'utilizzo di un'imbarcazione individuata e remunerata dalla Stazione Appaltante;

- settaggio degli *First Order Settings*;
- settaggio dei parametri necessari per la corretta produzione delle mappe radiali delle correnti superficiali e per la caratterizzazione del moto ondoso;
- eventuali regolazioni di precisione (*fine-tuning*) del sistema.

La validazione dei dati del sistema, compresa quella prevista durante la verifica di conformità, come descritta nel seguito, verrà effettuata da uno staff individuato fra i *partners* del Progetto Europeo. La ditta dovrà comunque assicurare un supporto remoto attivo per la definizione delle procedure di validazione, la progettazione delle campagne di misura, la generazione dei confronti necessari a validare il dato misurato dal sistema HF, nonché l'eventuale ulteriore settaggio di parametri del sistema ove ritenuto necessario a valle della fase di validazione.

3. Integrazione nella rete radar HF esistente

Il radar dovrà essere collegato al data server del Consorzio LaMMA, già presente nella sede di Firenze del Consorzio, ed integrarsi nella rete radar HF esistente. Dovrà essere garantita la compatibilità tra i software dei nuovi sistemi e di quelli esistenti.

Nell'area di sovrapposizione con i radar della Regione Toscana, il sistema dovrà fornire:

- vettori totali di velocità della corrente; dovrà essere specificata l'area di copertura;
- dovranno essere specificati indicatori di qualità (accuratezza) per ogni pixel di copertura dei dati di cui sopra.

Dovrà essere effettuato il test di funzionamento del sistema includendo:

- Verifica e sincronizzazione del tempo GPS SHARES e aggiustamento dei parametri di trasmissione del radar in oggetto sia con i radar HF SeaSonde della Regione Toscana che dell'ISMAR-CNR,
- Integrazione del radar HF in oggetto all'interno della piattaforma di gestione della rete HF della Regione Toscana. Ottimizzazione della configurazione e messa a punto della rete completa dei sistemi HF SeaSonde, comprensiva della nuova installazione, del radar di Livorno e di quello di San Vincenzo. In particolare:
 1. creazione della nuova griglia e mappa nel combine con le tre stazioni: Livorno, San Vincenzo e Isola del Tino;
 2. integrazione dei dati per generare mappe 2D con le tre stazioni nel combine;
 3. visita di manutenzione e APM (con imbarcazioni fornite dal LaMMA) per Livorno e San Vincenzo.

Per quanto riguarda il formato dei dati, questi dovranno essere forniti in un formato aperto, e in ogni caso tali formati dovranno essere ben specificati e descritti in modo da permettere alla Stazione Appaltante di svolgere attività di processamento e archiviazione anche con software indipendenti.

La configurazione del sistema hardware e software dovrà essere sufficientemente flessibile da permettere una eventuale riconfigurazione per la mappatura di altre aree marine sia a lungo che a corto raggio.

Eventuali processi di riconfigurazione dovranno essere sufficientemente semplici e documentati da poter essere portati a compimento dal personale formato.

La risoluzione spaziale e temporale dei dati prodotti deve essere tale da consentire un monitoraggio delle correnti a mesoscala, a sub-mesoscala e del moto ondoso.

Tutti i parametri hardware relativi al sistema dovranno essere monitorabili ed accessibili da remoto tramite una interfaccia utente accessibile da remoto. In presenza di criticità, dovranno essere erogati opportuni ed automatici segnali di pericolo o di 'warning'.

Relativamente ai processi software: le fasi di processamento dovranno avvenire in tempo 'near real time'; dovranno essere previste, implementate e documentate le funzioni allo stato dell'arte di riduzione del rumore

elettromagnetico del segnale; dovranno essere implementati e documentati i metodi di individuazione della direzione della corrente marina. Dalla documentazione sono esclusi i dettagli coperti da segreto industriale.

4. Servizi di assistenza e manutenzione

Per due anni a partire dalla data del collaudo, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità di funzionamento del sistema di cui alla presente relazione ed in ogni caso fornire entro 48h un'assistenza in remoto anche per la rete radar HF preesistente della Regione Toscana, rendendosi disponibile via telefono, skype, o altri mezzi di comunicazione per risolvere le problematiche di manutenzione o gestione dei dati. L'assistenza deve prevedere il supporto per la risoluzione di problemi tecnici, quali a titolo meramente esemplificativo: guasti hardware e software, interruzioni del servizio, malfunzionamenti, ecc. attraverso collegamento da remoto ai sistemi locali di acquisizione, guidando le operazioni eseguite dal personale LaMMA, ecc...

GARANZIA

La garanzia su tutta la fornitura deve avere la durata minima di 24 mesi a partire dalla data del collaudo. In tale periodo tutti i componenti del sistema saranno coperti da garanzia e gli interventi di ripristino, compresa la manodopera, saranno a carico dell'Appaltatore.

La ditta dovrà assicurare che l'apparecchiatura fornita sia nuova, non usata, del modello più recente che incorpora i più recenti miglioramenti; che essa è perfettamente compatibile, anche dal punto di vista software, con la rete dei radar HF esistenti, già installati nel corso del progetto SICOMAR. La ditta dovrà altresì garantire che nessun elemento utilizzato nell'installazione è affetto da difetti di progettazione, di materiale e di manifattura e che tali condizioni sono da ritenersi valide per un periodo di due (2) anni dopo l'avvenuta accettazione della fornitura.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la sostituzione di parti o elementi parzialmente o totalmente danneggiati, esclusi danni dovuti ad interventi esterni come azione dell'acqua (impatto di onde, tempeste), fulmini, vandalismo, impatti o colpi diretti agli elementi del sistema. La ditta pertanto dovrà garantire la disponibilità sul mercato di elementi di ricambio compatibili con il sistema fornito per almeno dieci (10) anni dall'avvenuta accettazione definitiva della fornitura. Eventuali parti difettose o danneggiate dovranno essere spedite esclusivamente all'Appaltatore che provvederà al ripristino o alla sostituzione.

Le spese di spedizione qualora le parti siano coperte da garanzia saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

L'assistenza tecnica e le informazioni fornite durante la fase di installazione dovranno garantire la possibilità al personale designato dal Consorzio LaMMA di effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria anche durante il periodo di garanzia. Durante lo stesso periodo l'Appaltatore dovrà garantire assistenza tecnica in remoto come sopra meglio definito.

Eventuali interventi da parte di tecnici designati dal LaMMA e realizzati in accordo e in modo conforme con quanto concordato con la ditta fornitrice, non devono essere in nessun modo causa della decadenza della garanzia del sistema.

TERMINI, TEMPISTICHE, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile della conformità della fornitura e dell'installazione con le normative vigenti. Per l'avvio dell'esecuzione il Consorzio LaMMA redigerà apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore. Il Consorzio LaMMA nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto cui spetta ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, la verifica di conformità, la redazione del verbale di installazione e di collaudo in contraddittorio con il fornitore.

La consegna e l'installazione dei beni oggetto della fornitura avverranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, che si prenderà carico anche di tutte le pratiche doganali, adempimenti fiscali (tasse di importazione) e ogni altro adempimento e costo necessario alla consegna della strumentazione, e che ne coprirà le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili, i costi relativi al trasporto intercontinentale, i dazi doganali e ogni altra tassa di importazione prevista, oltre ai costi amministrativi di gestione delle pratiche.

L'Appaltatore deve dare avvio all'esecuzione delle prestazioni alla stipula del contratto ed è tenuto ad eseguirle con le seguenti tempistiche:

- entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto a presentare, a seguito di richiesta del Consorzio LaMMA, eventuali elaborati necessari all'ottenimento dei pareri autorizzativi all'installazione;
- entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto a consegnare il sistema radar;
- entro 35 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto a installare il sistema radar;
- entro 37 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto a mettere in funzione il sistema, verificarne il corretto funzionamento e effettuare la taratura e la calibrazione e tutte le altre operazioni necessarie;
- entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto a integrare il sistema nella rete radar HF esistente e portare a termine il collaudo completo del sistema con tutte le necessarie verifiche;
- entro 48 h per assistenza da remoto.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte del Consorzio LaMMA si applica l'art. 308 del DPR 207/2010.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità previste all'art. 304 c. 2 del DPR 207/2010.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma, 1 L.R. 38/2007 l'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio LaMMA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore è tenuto a presentare al Consorzio LaMMA l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Il Consorzio LaMMA all'avvio dell'esecuzione della fornitura e installazione indice una riunione di coordinamento con l'impresa e con il personale addetto alla sicurezza dell'area e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove l'impresa esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.

Nella suddetta riunione di coordinamento può essere redatto il verbale di avvio di esecuzione.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti con le attività del LaMMA. Potrebbero essere richieste specifiche misure sulla sicurezza dei lavoratori dall'Ente proprietario del sito di installazione.

L'impresa ha inoltre l'obbligo di comunicare al Consorzio LaMMA i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'impresa esegue la prestazione.

VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità a cura del Direttore dell'esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è avviata entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'installazione della postazione radar ed è conclusa non oltre 30 giorni dall'avvio.

In questa fase di verifica l'Appaltatore fornirà al Consorzio LaMMA anche i seguenti files (output del sottosistema oggetto di verifica):

a) dati acquisiti durante giorno e notte per almeno 2 giorni consecutivi, delle seguenti tipologie: mappe, in formato sia grafico che numerico, della componente radiale della velocità della corrente, area coperta da questi dati e stima dell'accuratezza dei dati; dati grezzi corrispondenti;

b) dati acquisiti durante giorno e notte delle seguenti tipologie: dati di direzione del vento, altezza d'onda significativa, direzione e periodo medio delle onde, area coperta da questi dati e verifiche preliminari.

La verifica di conformità definitiva (finale) è avviata entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, compresa l'integrazione nella rete radar HF esistente, ed è conclusa non oltre 30 giorni dall'avvio.

In questa fase di verifica l'Appaltatore fornirà al Consorzio LaMMA anche i seguenti files (output del sottosistema oggetto di verifica):

c) relativamente ai prodotti elaborati dal data server: mappa vettoriale, in formato sia grafico che numerico, di velocità della corrente; area coperta da questi dati e stima dell'accuratezza dei dati.

L'Appaltatore, preso atto di quanto indicato all'interno del documento di verifica di conformità in merito ad eventuali osservazioni o prescrizioni, avrà 10 giorni naturali e consecutivi per recepirle e attuarle.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità Definitivo, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA

Il Consorzio LaMMA, ai sensi dell'art. 311, comma 3, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., potrà chiedere varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno del Consorzio, alle condizioni tutte previste dalla presente relazione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo totale.

L'Appaltatore, entro le suddette variazioni, non potrà pretendere alcunché.

Nel caso di richiesta di variante il cui valore superi il quinto dell'importo totale, le condizioni saranno concordate con l'Appaltatore.

IMPORTO STIMATO

Il valore complessivo dell'appalto, come risulta dalla tabella sotto riportata, è stimato in **centosettantacinquemila/00 (175.000,00) € oltre IVA di legge.**

FORNITURA	145.750,00
INSTALLAZIONE	7.000,00
INTEGRAZIONE NELLA RETE RADAR HF ESISTENTE SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	20.500,00
COSTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	1.750,00
TOTALE A BASE DI APPALTO	175.000,00

PROCEDURA DI GARA

In presenza di privativa industriale e di diritti esclusivi nella produzione e commercializzazione della fornitura richiesta (allegati A e B alla presente relazione) si propone di procedere attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la tutela di diritti esclusivi ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b punto 3 del D. lgs 50/16 con la ditta:

QUALITAS INSTRUMENTS S.A.

C. Toronga 31

28043 Madrid - Spagna

P.I. ES-A83460782

La suddetta società è già iscritta nel portale START e quindi può essere inviata a presentare l'offerta.

LISTINO PREZZI DI PARTI DI RICAMBIO E RELATIVO COSTO DI MANUTENZIONE

La Società è tenuta a presentare, in sede di gara, un listino prezzi immodificabile per due anni a partire dalla data di stipula del contratto, relativo al costo di tutti i pezzi di ricambio del radar comprensivo del servizio di manutenzione (omnicomprensivo: trasporto, tasse, spedizione, ecc.).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Taddei

14 May 2018



MANUFACTURER STATEMENT ON PRODUCT EXCLUSIVE

To whom it may concern,

CODAR Ocean Sensors, Ltd. hereby certifies the following:

- SeaSonde® HF radar technology is protected by multiple patents owned by CODAR Ocean Sensors Ltd;
- CODAR Ocean Sensors, Ltd. is currently the only company having the ability and authorization to manufacture compact SeaSonde HF radar stations that are capable of operating on same frequency simultaneously and continuously and without interfering to each other, in exactly the same frequency band with other SeaSonde HF radars existing at present along the Mediterranean Sea.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Pederson", is written over a dark grey rectangular area.

Laura Pederson
Director of Sales & Marketing
T +1 408.773.8240 x115; F +1 408.773.0514; E-mail: laura@codar.com

CODAR Ocean Sensors, Ltd. 1914 Plymouth Street, Mountain View, CA 94043 USA www.codar.com

3 May 2018



MANUFACTURER STATEMENT ON EXCLUSIVE REPRESENTATION FOR ITALY

To whom it may concern,

We hereby certify QUALITAS INSTRUMENTS S.A. with address C. Toronga 31, Madrid 28043, Spain and VAT number ES-A83460782, is CODAR's exclusive representative for the territory of ITALY under the following terms:

1.Products:

a.SeaSonde HF Radar equipment, software and accessories

a.Range of activities that are performed under the exclusive agreement:

b.Delivery of equipment, software and system accessories

c.Operation and maintenance, update and upgrade of SeaSonde systems during its warranty period

d.Operation and maintenance, update and upgrade of SeaSonde systems after its warranty period

Exclusive terms are valid for a four year period since date of signature of this letter and subject to renew annually thereafter

Sincerely yours,

A handwritten signature in white ink, appearing to read "Laura Pederson", is written over a dark background.

Laura Pederson

Director of Sales & Marketing

T +1 408.773.8240 x115; F +1 408.773.0514; E-mail: laura@codar.com

CODAR Ocean Sensors, Ltd. 1914 Plymouth Street, Mountain View, CA 94043 USA www.codar.com

All. B

ACQUISIZIONE SERVIZIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Sesto Fiorentino,

Oggetto: Affidamento con invito a formulare offerta, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b del D. lgs 50/16, del D.P.R. 207/2010, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo alla fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 7520796531

Codice unico di Progetto (CUP): B12F17000370005.

Spett.le impresa

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.e.toscana.it/regione-toscana/enti-agenzie-regionali/>.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:**

infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione, di cui al successivo punti 1.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore 13:00:00 del giorno 27/06/2018**, la seguente documentazione:

1.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'“**Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione**”, contiene l'**offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.**

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Compilare i form on line:

- **“Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
- **“Offerta e documentazione”** (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).

Scaricare sul proprio pc il documento *“offerta economica”* generato dal sistema e relativo alla *“offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”*;

Firmare digitalmente il documento *“offerta economica”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento *“offerta economica”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali **soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- **dichiarare l'insussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- **dichiarare la sussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, **e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”**, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

1.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo offerto dalla ditta che dovrà essere inferiore all'importo di Euro 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni certe oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line *“offerta e documentazione”* (passo 4 della procedura).

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo

complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'affidatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

1.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

1.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

1.4 - DETTAGLIO ECONOMICO

Quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare i costi delle prestazioni certe riportate nella Relazione Tecnica da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

1.5 - RELAZIONE TECNICA

Tale Relazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

1.6 LISTINO PREZZI

La Società è tenuta a presentare, in sede di gara, un listino prezzi immodificabile per due anni a partire dalla data di stipula del contratto, relativo al costo di tutti i pezzi di ricambio del radar comprensivo del servizio di manutenzione (omnicomprensivo: trasporto, tasse, spedizione, ecc.).

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

2. - AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

3. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto, modalità di esecuzione della prestazione, durata del servizio e termini

1. Oggetto dell'appalto è fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.
2. Nell'appalto rientra il costo della consegna ed ogni altro costo diretto ed indiretto relativo alle prestazioni.
3. La durata del servizio, le caratteristiche e i termini sono indicati nella Relazione Tecnica.
4. Nel caso in cui la prestazione non venga svolta nel termine sopra indicato per responsabilità dell'operatore economico, non si provvederà al pagamento del corrispettivo il contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e l'Amministrazione si riserva di richiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 2 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresa l'ordinazione della prestazione, inerente la gestione del presente servizio/fornitura, viene trasmessa tramite **mail all'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it**, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 3.
2. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 3 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario. Non potrà in nessun caso superare l'importo di € 175.000 oltre Iva. Le fatture dovranno riferirsi ai pagamenti come indicati in Relazione Tecnica secondo il prezzo offerto dall'affidatario e dovranno essere emesse dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 4.
2. La fattura elettronica intestata a **Consorzio LaMMA** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia

di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG: 7520796531 e CUP: B12F17000370005; per effetto della L. 190/2014 al LaMMA si applica lo “Split payment ”,

3. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

4. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 7520796531 e CUP B12F17000370005.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’affidatario, il Consorzio LaMMA provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

5. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’operatore economico.

Art. 4 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 5 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, valevole anche per i dipendenti del LaMMA essendo il LaMMA Ente dipendente della Regione stessa, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi

titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

3. Il LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore.

Art. 6 – Modifica di contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7520796531 e CUP B12F17000370005. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone

addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Consorzio LaMMA.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consorzio LaMMA di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Consorzio LaMMA, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA,
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore,
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla

cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 11 - Recesso

Il Consorzio LaMMA si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società **con un preavviso di almeno 10** giorni.

In caso di recesso del Consorzio LaMMA, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e

regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dott. Bernardo Gozzini tel. 055 448301, mentre competente per questa fase del procedimento la Dott.ssa Assunta Moretti tel.055 4483043.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

All. C.

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

L'anno 2018 il giorno del mese di in Firenze, Via Madonna del Piano, 10 in una sala del Consorzio LaMMA,

fra

- Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 07.06.20013, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui procedimento è stato approvato con proprio decreto n. 4 del 5.02.2015, esecutivo a norma di legge;

- (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in , Via , n. 2/B, codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. , nato a () il C.F. , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto a contrarre n. 44 del 7.6.2018 dell'Amministratore Unico del LaMMA si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, la documentazione tecnica e la lettera d'invito per lo svolgimento della gara;

- che con decreto n. del dell'Amministratore Unico del LaMMA si è provveduto ad aggiudicare definitivamente le fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione,

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e società ai fini della stipula del presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata;

- che la copertura finanziaria è garantita dal progetto IMPACT, finanziato dal Programma Italia-Francia

Marittimo 2014-2020, CUP B12F17000370005,

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il Consorzio LaMMA affida alla Società che, nella persona del accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di un radar HF seasonde per il rilevamento di correnti superficiali e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione,

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nella Relazione Tecnica (di seguito indicata Relazione) che firmata digitalmente dalle parti in formato elettronico che si allega al presente contratto quale lettera "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cessa la propria efficacia dopo 24 mesi a decorrere dalla data di verifica di conformità finale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro ,00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall'Offerta Economica e dal Dettaglio Economico sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante della Società, presentata in modalità telematica in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nella Relazione.

Alla Società è stato richiesto di presentare in sede di gara un listino prezzi (All. C) parte integrante e sostanziale del presente contratto per la stima di eventuali ulteriori prestazioni e nello specifico fornitura di parti e componenti di ricambio, prestazione eseguita a tal fine da una unità di personale specializzato oltre che i costi della sicurezza. L'Amministrazione si riserva di sostenere o meno le spese eventuali in relazione alle disponibilità di bilancio.

La Società ha presentato su START un listino prezzi e si obbliga a mantenere inalterate le voci di costo ivi

indicate in relazione alle possibili necessità dell'Ente per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data odierna.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Consorzio LaMMA nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo *amministrazione@lamma.rete.toscana.it*.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale da riconoscere in due soluzioni:

- la prima al compimento della prestazione alla fornitura e installazione secondo i relativi prezzi indicati nel dettaglio economico, previo rilascio di verifica di conformità
- la seconda relativa all'integrazione nella rete radar esistente, assistenza e manutenzione, previo rilascio di verifica di conformità è determinato dall'offerta economica e dettaglio dei costi presentati, è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel presente documento ed è corrisposto in relazione alle prestazioni riportate in Relazione perfettamente eseguite, in ragione

dell'importo indicato presentato dalla Società in sede di gara.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell'esecuzione accerterà, ai sensi dell'art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture dovranno comunque contenere i seguenti riferimenti: codice CIG e CUP . Il LaMMA risulta essere tra i soggetti rientranti nella normativa prevista dalla L. 23.12.2014 n. 190 (split payment).

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e a tal fine dichiara:

- che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

1) Banca

6) Banca ;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- codice fiscale ,

- codice fiscale

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione del Consorzio eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 7520796531 e CUP B12F17000370005.

Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore della Società aggiudicataria da estinguersi mediante accredito su uno dei c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima

utilizzazione.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

Il rappresentante legale dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione del Consorzio LAMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LAMMA ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l'Amministrazione del Consorzio provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, e delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 986-989 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti della Società che è obbligata a trasmettere, con le modalità di cui al precedente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Dott. Stefano Taddei, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9– VERIFICA DI CONFORMITA'

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito nel Capitolato.

ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietato il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

ART. 11– CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti

dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara: codice CIG 7520796531 e CUP B12F17000370005. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica al Consorzio LaMMA dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Consorzio LaMMA.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consorzio LaMMA di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni forniti dalla Società, il Consorzio LaMMA, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni.

ART. 13– PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità quando non rispetta i termini degli interventi indicati dall'Amministrazione. Per ogni giorno di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale pari all' un per mille dell'ammontare dell'importo offerto dall'Appaltatore per la consegna. La stessa percentuale potrà essere applicata in caso di ritardo sulle ulteriori prestazioni di cui al presente contratto. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto

in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nella Relazione e nel presente contratto; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Consorzio LaMMA per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art.3 del Capitolato; qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, Consorzio LaMMA pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del DPR 207/2010.

IL Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di ritardo nella consegna ed installazione del radar, in caso di non funzionalità del radar tale da pregiudicare il finanziamento del Progetto.
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo.
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA.

In caso di risoluzione, il Consorzio LaMMA procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui

al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto il Consorzio LaMMA applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'artt. 1454 cod. civ. (se previsto) e dell'art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il consorzio LaMMA in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che

configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Consorzio LaMMA una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 15– RECESSO

Consorzio LaMMA si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso del Consorzio LaMMA, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LAMMA mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;

ART. 19– FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato da

L'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini per il Consorzio LaMMA

Il Rappresentante, per la Società